





REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



GRUPPO CONSILIARE
PARTITO DEMOCRATICO

Firenze, 8 giugno 2022



Al Presidente del Consiglio regionale

Mozione ai sensi dell'articolo 175 del regolamento interno

Oggetto: In merito all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica in favore delle persone con disabilità.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Viste:

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che detta principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza alle persone disabili, definendo a tal fine i requisiti dei soggetti aventi diritto;
- la legge 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) che reca la disciplina legislativa relativa alla gestione delle tasse automobilistiche e all'articolo 5, rubricato "Esenzione in favore di persone disabili", prevede che il pagamento delle tasse automobilistiche non sia dovuto per le persone disabili, come individuate nell'articolo stesso;

Premesso che:

- ai sensi della citata legge regionale sono esenti dal pagamento del bollo auto le persone disabili o le persone cui il disabile risulti fiscalmente a carico ed in particolare:
 - a) soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria;
 - b) soggetti portatori di handicap in situazione di gravità, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o invalidi gravi, affetti da una patologia o da pluriamputazioni che comportano la grave limitazione della capacità di deambulazione;
 - c) soggetti affetti da cecità assoluta o parziale e soggetti ipovedenti gravi, come individuati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici);
 - d) soggetti sordi come definiti articolo 1, comma 2, dalla legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti);
 - e) soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento della indennità di accompagnamento;

Preso atto che nello specifico, in relazione alla fattispecie di cui alla precedente lettera b), la legge regionale 49/2003 prevede che il pagamento delle tasse automobilistiche non sia dovuto da parte di soggetti portatori di handicap grave o invalidi gravi purché questi siano affetti da una patologia o da pluriamputazioni tali da comportare la grave limitazione della capacità di deambulazione;

Rilevato che tale previsione, richiedendo ai fini dell'esenzione, oltre al riconoscimento dell'invalidità civile grave, la presenza di una grave limitazione della capacità di deambulazione, esclude di fatto tutti coloro che presentano comunque una significativa minorazione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, ai sensi della l. 104/1992, oltreché coloro che si trovano in situazioni di persistente difficoltà a svolgere le proprie funzioni;

Considerato che:

- in particolare, l'articolo 3 della l. 104/1992 recita quanto segue: *"È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione"* (comma 1); *"Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici"* (comma 3);

- anche al fine di un accrescimento dell'inclusione sociale e della partecipazione attiva delle persone con disabilità risulta opportuno valutare la possibilità di garantire l'esenzione in favore dei soggetti sopra richiamati indipendentemente dalla compresenza, oggi richiesta dalla normativa regionale, di pluriamputazioni tali da comportare la grave limitazione della capacità di deambulazione;


Ricordato che:

- anche in adesione ai principi e alle finalità sanciti nella richiamata legge n.104 del 1992 e in coerenza con le finalità statutarie, la Regione Toscana nel corso degli anni ha messo in atto una serie di politiche a sostegno dell'intero progetto di vita delle persone con disabilità, attraverso la promozione della piena partecipazione nei principali ambiti della vita sociale;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi, in relazione a quanto previsto in favore delle persone con disabilità dalla lettera b), comma 1, articolo 5 della l.r. 49/2000, per valutare la possibilità di rendere esenti dal pagamento della tassa automobilistica gli invalidi gravi ed i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992 anche nei casi in cui questi ultimi non siano affetti da pluriamputazioni tali da comportare la grave limitazione della capacità di deambulazione.


I Consiglieri


VALENTINA MERCANTU 

VINCENZO CECCARELLI 

GIACOMO BUGLIAMI 

MASSIMILIANO PESCHERI 

DONATELLA SPADI 

FAUSTO MERLOTTO 

ELENA ROSIGNOLI 

MARIO PUPPA 

MARCO NICCOGLI ~~Uscio Niccoli~~

~~IACOPO NELLO~~

ANDREA PIERONI ~~Luigi~~

FEDERICA FRATTONI



ANDREA VANNUCCI

ANNA PARIS ~~Francesca~~

IACOPO NELLO ~~Luigi Nello~~